

**ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO REP. 94/2023
PROT N. 82083 DEL 28/03/2023 TRA L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI -
DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA
E L' UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA
PER LO SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO DI
“LABORATORIO DI TECNICA DOGANALE”**

L'**Università Ca' Foscari Venezia**, codice fiscale 80007720271, con sede in Venezia, Dorsoduro 3246, nel seguito indicata anche come “Università”, rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Economia prof. Michele Bernasconi, Professore ordinario di Scienza delle finanze, domiciliato per la funzione presso l'Università

E

L'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia** (di seguito anche “Agenzia” o “ADM”), con sede legale in Roma, Piazza Mastai n. 12, codice fiscale 97210890584, in persona del Direttore Interregionale Dott. Davide Bellosi

di seguito congiuntamente chiamate “le Parti”,

PREMESSO CHE

- a) L'Università Ca' Foscari Venezia intende favorire lo svolgimento di attività di studio o di ricerca integrative e di attività didattiche, che possano prevedere anche l'utilizzazione di strutture e servizi logistici esterni al fine di completare la formazione accademico professionale degli studenti e visto il D.P.R. n. 382/80 che prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra le Università e gli Enti pubblici e privati sia per quanto riguarda le attività di ricerca e consulenza che per la sperimentazione di nuove attività didattiche, nonché l'art. 2, comma 11, dello Statuto di Ateneo, secondo il quale l'Università Ca' Foscari Venezia “Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovendo l'inserimento dei propri studenti nella società e nel mondo del lavoro;

- b) che è in vigore la Convenzione Quadro tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e l'Università Ca' Foscari Venezia che prevede, tra l'altro, *“l'organizzazione in comune di seminari, di laboratori, di tesi, di stage presso le strutture territoriali dell'Agenzia”*;
- c) le Parti intendono porre in essere un'attività didattica a carattere teorico-pratico, riferita al settore scientifico disciplinare IUS 13 (Diritto internazionale), rivolta agli studenti dell'Ateneo che miri a consentire l'acquisizione delle competenze di base per comprendere, nella prospettiva dell'Unione europea e del Diritto internazionale, l'operatività del diritto e della tecnica doganale nei confronti di merci e servizi provenienti o da destinare a Paesi terzi, tenendo sempre presente il quadro d'insieme posto dagli accordi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e con particolare attenzione alla disciplina relativa alla determinazione dell'origine dei prodotti e alla circolazione delle merci in libera pratica.

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Oggetto

1. Nel rispetto dei reciproci fini istituzionali, le Parti intendono stipulare un Accordo che definisca le modalità e i tempi di realizzazione dell'insegnamento di *“Laboratorio di Tecnica Doganale”*, nell'ambito dell'offerta formativa del Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari Venezia;
2. Il corso, della durata di 30 ore, prevede un ciclo di lezioni frontali a carattere teorico-pratico tenute da funzionari ADM esperti del settore. Detto corso afferirà al S.S.D. IUS13 (Diritto internazionale);
3. Le docenze dei funzionari ADM verranno svolte a titolo gratuito e in modo da impattare al minimo sul regolare svolgimento delle attività istituzionali e fatta salva la sussistenza delle autorizzazioni eventualmente necessarie;
4. Gli argomenti trattati nel corso del Laboratorio riguarderanno le seguenti tematiche:
 - a) Diritto internazionale doganale e diritto interno. Nozioni di riferimento e disciplina.
 - b) Obbligazione doganale: classificazione, origine, valore e adempimenti.
 - c) Elementi di fiscalità degli scambi internazionali.

- d) Regimi, procedure e semplificazioni in dogana.
 - e) Accertamento e contenzioso
-
- 5. È prevista la frequenza obbligatoria con necessità di presenza ad almeno il 70% delle lezioni;
 - 6. Gli studenti saranno tenuti a firmare un apposito registro;
 - 7. L'esame sarà scritto e consisterà nella presentazione di una tesina (individuale) di 10 pagine su un argomento a scelta trattato durante il corso (ovvero esaminato nei "Testi di riferimento");
 - 8. L'elaborato sarà sottoposto al controllo antiplagio e dovrà essere inviato entro il termine indicato nel calendario degli appelli del campus di Treviso all'indirizzo: tecnicadoganale@unive.it;
 - 9. L'idoneità, in ogni caso, non sarà conseguita qualora la percentuale di antiplagio sia uguale o superiore al 40%.

Art. 3. – Referenti per l'attuazione dell'Intesa

- 1. I referenti per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo e il coordinamento delle attività formative sono:
 - a. per l'Università Ca' Foscari Venezia:
 - (1) sul piano programmatico, il Prof. Fabrizio Marrella e (come supplente) il Prof. Gabriele Asta, entrambi del S.S.D. IUS 13 (Diritto internazionale)
 - (2) sul piano operativo, il Dipartimento di Economia dell'Università Cà Foscari Venezia
 - b. per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:
 - (1) sul piano programmatico, il Direttore Interregionale
 - (2) sul piano operativo, la Sezione Personale – Il Referente della Formazione

Art. 4 - Obblighi delle Parti

- 1. Le Parti firmatarie del presente documento concorreranno all'attuazione delle finalità dello stesso nel quadro e in conformità dei rispettivi ordinamenti, qualora esistenti, come definiti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali, statutarie e locali attualmente in vigore e delle eventuali successive integrazioni o modifiche.

Art. 5 – Diffusione dell'Accordo

1. Le Parti convengono di dare la massima diffusione, anche tramite i media, del presente Accordo nonché delle iniziative che saranno realizzate sulla base dello stesso; ciò avverrà secondo la vigente policy in materia di comunicazione e le vigenti procedure gerarchico/organizzative;
2. Il presente Accordo sarà pubblicato sui siti internet dell'Agenzia, dell'Ateneo e di ogni altro ente interessato.

Art. 6 - Oneri

1. Dall'attuazione del presente Accordo non discende alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Art. 7 - Durata

1. Il presente documento ha durata di quattro anni dalla data della sua stipula ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo; la sua validità è comunque condizionata al rinnovo della Convenzione Quadro di cui alle premesse.

Art. 8 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente del presente atto ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'Accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 9 – Riservatezza

1. Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente Accordo e contrassegnati dall'apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda, dovranno essere considerati come informazione riservata.
2. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

3. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente documento, salvo diverso accordo da formalizzarsi per iscritto.
4. Ciascuna Parte adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù della presente Convenzione.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, in qualità di titolari autonomi del trattamento, a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente documento, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Pertanto, le Parti si impegnano a non trattare i dati personali trattati in attuazione del presente documento per finalità proprie né a comunicarli a terzi e/o a diffonderli se non in esecuzione di un obbligo di legge.

Art. 11 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto del presente Accordo, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima;
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 12 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Art. 13 – Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 6 pagine. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Atto è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 e smi. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 – Autorizzazione Agenzia Entrate UT Venezia 1 prot. n. 170233/2021.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Il Direttore Interregionale
Davide Bellosi

Università Ca' Foscari Venezia
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Michele Bernasconi